

h) di stabilire che il comitato operi, per le ragioni espresse in premessa, attraverso articolazioni provinciali per conseguire l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni e delle attività, così da assicurare il necessario coordinamento delle funzioni di cui si tratta anche a livello provinciale.

Le articolazioni provinciali del comitato sono composte dai funzionari indicati dalle amministrazioni presenti nel comitato e nell'ambito territoriale provinciale che operano secondo gli indirizzi del comitato regionale, predisponendo programmi di intervento secondo le priorità individuate a livello provinciale nel campo della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

i) di stabilire che, con apposito successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, vengono nominati i componenti del comitato, nonché i rispettivi membri supplenti, assieme ai componenti ed ai rispettivi membri supplenti delle articolazioni provinciali;

j) di stabilire che alle sedute del comitato, ovvero delle sue articolazioni provinciali, possano intervenire per affrontare specifici temi e problemi, esperti particolarmente qualificati sulla materia di che trattasi; ove ritenuto opportuno ed utile, rispetto alle finalità ed obiettivi del comitato regionale di coordinamento, e le sue articolazioni provinciali, possono altresì intervenire a richiesta altri soggetti, istituzionali e non, che abbiano competenze rientranti nell'attività del coordinamento.

k) di stabilire che nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è dovuto ai componenti del comitato, ovvero delle sue articolazioni provinciali, nonché agli eventuali esperti di cui al punto precedente;

l) di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Impegna, inoltre, l'assessorato alle politiche per la qualità della vita a relazione semestralmente alla commissione consiliare competente lo stato e lo sviluppo dei lavori programmati in ambito di coordinamento.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127/97.

Posta ai voti la deliberazione è approvata all'unanimità.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 novembre 1998, n. 474.

Norme di attuazione dell'articolo 38, 3° comma, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27/93 ed in particolare l'art. 38, 3° comma, che disciplina l'apertura di cave nuove, in assenza del P.R.A.E., nel caso venga riconosciuto un "preminente interesse socio-economico sovracomunale" con una procedura di carattere speciale che, sottraendo la potestà autorizzativa al Sindaco del Comune interessato, la attribuisce al Consiglio regionale;

Considerato che occorre definire la sussistenza del preminente interesse socio-economico sovracomunale necessario per autorizzare le cave nuove, tenendo nel debito conto che il divieto di apertura di nuove cave, con conseguente limitazione del diritto di priorità, di iniziativa economica e dello stesso interesse pubblico al miglior utilizzo delle risorse, può essere ammissibile in quanto sia ragionevolmente limitato nel tempo e regolamentato in funzione di un momento finale certo;

Vista la determinazione della C.R.C. che nella seduta del 5 maggio 1994 definiva (All. 1) i parametri per la valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale;

Vista la nuova determinazione della C.R.C. del 24 marzo 1997 (all. 2) che proponeva nuovi parametri per la definizione del preminente interesse socio-economico sovracomunale;

Visto il parere dell'ufficio legislativo espresso con nota (all. 3) 75495 del 12 agosto 1997;

Considerato che la normativa vigente con la legge regionale 5 maggio 1993 assicura il rispetto dei vincoli ambientali e sottopone ogni iniziativa di cave nuove alle procedure del V.I.A.;

Ritenuto, pertanto che appare rispondente allo spirito della norma ravvisare il preminente interesse socio-economico sovracomunale nelle iniziative di cava nuova che inducano un processo economico-sociale degno di rilievo ma che escluda le attività di mero interesse locale;

Delibera:

le seguenti norme attuative dell'art. 38, 3° comma, della legge regionale 27/93:

la domanda di autorizzazione per l'apertura di cava nuova è presentata al sindaco del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva.

La domanda va altresì spedita all'assessorato regionale competente in materia mineraria.

In caso di discordanza si fa riferimento all'istanza spedita al comune; eventuale mancata spedizione alla Regione non comporta inammissibilità della stessa.

All'istanza vanno allegati i seguenti atti ed elaborati:

a) nomina del direttore responsabile, a norma dell'art. 6 D.P.R. 128/59 e del decreto legislativo 624/96;

b) progetto di coltivazione mineraria della cava, a firma del tecnico a ciò abilitato, dal quale risulti l'ubicazione della cava, la superficie dell'area, il volume scavato, la produzione annua;

c) progetto che illustri le opere, i tempi ed i modi per il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale, con specifiche relazioni sulla sistemazione idrogeologica dei terreni interessati e sul risanamento paesaggistico e naturalistico dell'area. Dovrà essere allegato il computo metrico estimativo delle opere di cui all'art. 17 della legge regionale 27/93. Le relative relazioni dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali;

d) la documentazione che le opere necessarie per il rispetto delle norme di sicurezza è quella prevista dai decreti legislativi 626/94 e 624/96;

e) studio di valutazione di impatto ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 legge regionale 18 novembre 1991, n. 74;

f) relazione tecnico economica che illustri l'intervento estrattivo ai fini del riconoscimento del preminente interesse socio-economico sovracomunale, come definito al successivo punto f). Tale relazione dovrà contenere:

1) indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nell'area sovracomunale individuato dalla ditta;

2) l'utilizzazione del materiale estratto, anche in relazione ai grandi lavori infrastrutturali;

3) l'occupazione diretta e indiretta, con riferimento al quadro socio-economico nel quale si inserisce l'iniziativa;

4) la ditta dovrà dimostrare di possedere la capacità tecnico-economica proporzionata alle dimensioni dell'iniziativa; dovrà pertanto illustrare la disponibilità finanziaria relativamente agli investimenti necessari ed agli oneri fidejussori previsti nel progetto.

Dovranno pertanto essere allegati:

a) certificati di iscrizione alla camera di commercio con attestato di vigenza;

b) Indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre anni o piano finanziario, con indicazione delle risorse e la previsione relativa alle prime tre annualità.

c) Titolo di disponibilità dell'area interessata in originale o copia autenticata (proprietà, affitto) risultante da atto notarile o da scrittura privata, registrata, con allegato atto che certifichi la proprietà dei terreni interessati, e dal quale risulti la piena incondizionata disponibilità dell'area da parte del richiedente.

d) Parere della commissione edilizia comunale, nel caso siano impianti fissi.

e) certificazione comprovante la regolarità della situazione contributiva.

f) Il preminente interesse socio-economico sovracomunale sarà ravvisato nelle iniziative di cava nuova che alimentino un processo economico-sociale degno di rilievo e che esclude pertanto le iniziative a carattere locale.

Saranno quindi valutate favorevolmente le iniziative che si riconoscono in uno dei seguenti elementi di valutazione:

a) attività rivolte al mantenimento dei livelli occupazionali produttivi per imprese che abbiano esaurito giacimenti in coltivazione;

b) attività rivolte all'estrazione di pietre ornamentali;

c) attività rivolte alla estrazione di materiali per opere edilizie, stradali ed idrauliche utilizzabili in più comuni o necessari alla realizzazione di importanti opere pubbliche;

d) attività rivolte alla estrazione di materiali necessari per il funzionamento di industrie (calce, laterizi, cemento ecc.);

e) attività riguardante la sistemazione di zone già compromesse in passato da attività estrattive, ora abbandonate;

Sarà cura delle strutture regionali documentare il numero delle cave dello stesso materiale esistente nel circondario della nuova iniziativa.

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di cava nuova è rilasciata dalla Regione Lazio per una durata non superiore ad anni sette, sentito il comune interessato all'attività estrattiva secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli di cui agli artt. 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 38 della legge regionale 27/93.

La presente deliberazione non è soggetta controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 1998, n. 4749.

Art. 4 legge regionale 22 settembre 1982, n. 42. Determinazione costi economici standardizzati d'esercizio dell'anno 1998 per i servizi di pubblico trasporto locale del Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alle opere e reti di servizi e mobilità;

Vista la precedente deliberazione n. 5893 del 30 settembre 1997 (all. 1) con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, i costi economici standardizzati degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 (previsione) per i servizi di pubblico trasporto del Lazio, in misura chilometrica, correlati ai modi, categorie e tipi di trasporto previsti all'art. 1 della medesima legge regionale;

Considerato che per il calcolo dei costi standard, approvati con l'atto anzidetto, è stata seguita una metodologia, applicata a criteri di efficienza e rigorosa gestione aziendale, ed utilizzato un procedimento di aggiornamento, in base alle rispettive variazioni di valore riferite al 1995 desunte dagli indici Istat (C) - delle tre componenti di costo che seguono:

Px = tutto il costo del personale;

Ax = il complesso degli ammortamenti imputabili all'esercizio;

Hx = tutti gli altri costi di esercizio;